

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Parere espresso ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 4 marzo 1976, n. 328)

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione nella adunanza generale del 15 luglio 1980:

preso in esame, in adempimento dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, lo schema di Relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 1977, redatto dall'Ufficio del Ministro per la funzione pubblica,

uditi i relatori e gli interventi dei consiglieri nel dibattito che ne è seguito.

Lo schema di relazione è riferito alla attività svolta dalla Amministrazione statale nell'anno 1977 e perciò in un periodo ormai lontano perché i fatti esposti possano compiutamente costituire valido fondamento per proposte puntuali al Governo. Sembra tuttavia che talune impostazioni e proposizioni emergenti dallo schema della relazione inducano ad una più meditata valutazione in considerazione della perdurante attualità dei fatti evidenziati, nonostante siano riferiti, come detto, al 1977.

Invero la relazione stessa espone di volta in volta, a conclusione della descrizione di taluni fenomeni, critiche e suggerimenti per ovviare agli inconvenienti evidenziati e che si ritiene possano essere condivisi laddove essi mantengano la loro attualità.

Si segnala a tal fine l'analisi sulle disfunzioni della dirigenza statale (Capitolo I, 2), che pongono in risalto sia la quasi totale inosservanza delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 concernenti la emanazione delle direttive di massima e delle indicazioni delle scale di priorità, sia, sul piano strutturale, la scarsa propensione di attualizzare l'istituto della delega e del decentramento, o, sotto altro profilo, la incapacità di dar vita a strumenti operativi sussidiari come gli uffici di organizzazione e gli uffici ispettivi, che sono ritenuti essenziali ai fini dell'analisi del funzionamento della pubblica amministrazione e del conseguente miglioramento della sua azione.

Altre indicazioni di viva attualità scaturiscono parimenti dalla analisi del fenomeno delle assenze dal servizio (Capitolo II): le proposte che seguono dopo tale analisi (responsabilizzazione e motivazione del personale, perequazione e incentivazione retributiva, creazione di infrastrutture sociali, revisione e razionalizzazione dell'orario di lavoro) sono da condividere e da raccomandare.

Lo stesso dicasi per l'analisi sui procedimenti dei concorsi di ammissione (Capitolo III), di cui si auspica la radicale riforma (decentramento, riduzioni dei componenti delle commissioni esaminatrici e tempo pieno, revisione dei criteri di valutazione, snellimento nella acquisizione della documentazione di rito, controllo successivo della Corte dei conti, ultrattività delle graduatorie di merito).

Nel contempo viene posta in evidenza la positività del sistema di reclutamento mediante selezione e corso di formazione, già previsto per le carriere direttive e che si suggerisce possa essere proficuamente esteso, con opportuni adattamenti, anche ad altre categorie, in alternativa al sistema tradizionale.

In ordine alla distribuzione della materia in cui si articola la Relazione ed ai relativi contenuti sono da sottolineare le analisi sulla distribuzione del personale (Capitolo II), ivi compresa quella per età, sesso e titolo di studio, l'approccio ai problemi della produttività nella pubblica amministrazione (Capitolo 1, 4), le segnalazioni sui rapporti con le Regioni e gli altri Enti pubblici (Capitolo VI).

Su quest'ultimo punto il Consiglio rileva che la Relazione, così come è oggi impostata, risulta monca, in quanto trascura di esaminare i problemi di funzionalità delle altre pubbliche amministrazioni costituenti il settore pubblico allargato: il che consentirebbe, ove venisse fatto, di avere un quadro veramente unitario delle problematiche, delle deficienze e delle risoluzioni da adottare in modo coordinato in tutta la pubblica amministrazione, complessivamente intesa, per il miglior andamento dei suoi servizi nel rapporto con il cittadino-utente: ma ciò presuppone una modificazione legislativa dell'articolo 30 della legge n. 775 del 1970 in tal senso.

Nell'auspicare che le relazioni degli anni a venire possano essere presentate con maggiore puntualità rispetto all'anno di riferimento e che a tal fine possano essere potenziati e qualificati gli uffici preposti a così importante adempimento, sia nell'ambito degli Uffici del Ministro della funzione pubblica che dei singoli Ministeri, nelle considerazioni che precedono il Consiglio superiore della pubblica amministrazione esprime il proprio parere.

IL SEGRETARIO GENERALE

P. Pezzano

IL PRESIDENTE

M. S. Giannini